

Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea
per l'Occupazione dei Giovani

CONVENZIONE

TRA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro
(di seguito denominato MLPS DG Politiche Attive e Passive del Lavoro)

E

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

(di seguito denominata Provincia)

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”, la legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 “Linee guida in materia di tirocini” che dettano disposizioni in merito al tirocinio;
- la legge n. 64 del 6 marzo 2001, “Istituzione del servizio civile nazionale” (con modifiche del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43) istituisce e disciplina il servizio civile;
- la legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- la legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

- il decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247” disciplina il contratto di apprendistato;
- il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla legge n. 99/2013 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (nella stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), interviene a sostegno dei “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144 del 12 marzo 2013, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144 del 12 marzo 2013, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” (cui in questo documento ci si riferisce con l'abbreviazione PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
- il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- il summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indica che l'attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni/ Provincia come organismi intermedi;
- l’*“Outline for the YGIP - Non-exhaustive list of examples of Youth Guarantee policy measures and reforms that can be supported by the European Social Fund ESF and the Youth Employment Initiative (YEI)”* comprensivo degli allegati prevede che la Youth Employment Initiative finanzi unicamente misure direttamente riconducibili al contrasto alla disoccupazione giovanile e non azioni di sistema e azioni di assistenza tecnica;
- in applicazione dell'art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013, gli Stati membri beneficiari dell'iniziativa devono impegnare le risorse dell'iniziativa per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015) nell'ottica di accelerare l'attuazione della YEI, in coerenza, tra le altre, con le disposizioni dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'art. 29, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consentono l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI prima della presentazione dell'accordo di partenariato. Tale interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione che evidenzia l'urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate della YEI;

- è data facoltà al MLPS e alle Regioni di anticipare la data di ammissibilità delle spese al 1° settembre 2013, ex art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia autonoma di Trento;
- al fine di consentire una tempestiva attuazione del PON – YEI, la Ragioneria Generale dello Stato anticiperà a valere sul Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie ex art. 5 della legge n. 183/1987 risorse pari a euro 300.000.000,00;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Avvio delle attività

1. Le attività hanno inizio dal 1° maggio 2014.
2. La Provincia si riserva la facoltà di anticipare l’ammissibilità delle spese al 1° settembre 2013 ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, assicurando la coerenza con gli interventi previsti nel Piano di Attuazione regionale.

Art. 2

Delega alla Provincia

1. La Provincia – Servizio Europa - viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del PON – YEI ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e pertanto le sono delegate tutte le funzioni previste dall’art. 125 del summenzionato regolamento.
2. A tale scopo sono attribuite alla Provincia risorse complessive pari ad euro 8.371.352.
3. La Provincia si impegna a presentare, entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Piano di attuazione provinciale, qualora non allegato alla presente; tale Piano sarà coerente con le finalità e l’impianto metodologico del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani e del PON YEI e con le schede descrittive degli interventi.

Art. 3

Anticipazione dei fondi

1. Alla stipula della Convenzione la Provincia riceve, a titolo di anticipazione, un importo pari al 7% del Piano di Attuazione regionale ad esclusione della misura “Bonus occupazionale” di cui al comma 3 dell’art. 5.
2. Tale anticipo viene erogato dal MLPS DG Politiche Attive e Passive del Lavoro a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Contestualmente all’adozione del Sistema di Gestione e Controllo di cui all’art. 6, si procede alla definizione della procedura di recupero dell’anticipo.

Art. 4

Allocazione delle risorse assegnate

1. La Provincia alloca gli importi assegnati alle misure secondo quanto indicato nel prospetto seguente:

Misure	Importi
1 Accoglienza, presa in carico e orientamento	€ 254655,00
2 Formazione	€ 1.054.861,00
3 Accompagnamento al lavoro	€ 853.000,00
4 Apprendistato	€ 2.175.000,00
5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica	€ 2.750.336,00
6 Servizio civile	€ 500.000,00
7 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità	0
8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale	0
9 Bonus occupazionale	€ 783.500,00
TOTALE	€ 8.371.352,00

Le misure suindicate sono descritte nelle schede allegate al PON YEI e rappresentano il quadro di riferimento per le azioni che le Regioni/Provincia possono attuare nel contesto della presente Convenzione.

2. La Provincia gestisce le risorse finanziarie rese disponibili dal MLPS - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, compatibilmente con i vincoli di destinazione previsti dalle misure su indicate.
3. La sopra descritta allocazione potrà essere variata entro il 30 settembre 2015. La Provincia provvederà a comunicare le variazioni inferiori o uguali al 20% al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro. Le variazioni superiori al 20% dovranno essere autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro. Tali variazioni si intenderanno approvate dal MLPS se non perviene risposta entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 5

Attuazione delle misure

1. Per l'attuazione della Misura "Bonus Occupazione", il Ministero individua l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo Intermedio del PON YEI ai sensi dell'art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Con riferimento alla misura "Bonus occupazionale", la Provincia intende avvalersi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la completa gestione delle risorse previste di cui all'articolo 3, comma 1, rigo 9 in coerenza con quanto previsto dallo schema Piano di attuazione regionale (Allegato B).
3. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale effettua l'attività di monitoraggio periodico sull'avanzamento delle misure, mantenendo evidenza contabile separata per Regione/Provincia.
4. Le risorse di cui alla Misura "Bonus Occupazionale", pur destinate al summenzionato Organismo Intermedio, rimangono nella disponibilità della Provincia. Pertanto, alla luce delle risultanze del monitoraggio e qualora fosse necessaria una riprogrammazione, la Provincia ha facoltà di procedere in tal senso entro il 30 settembre 2015 secondo quanto disposto all'art. 3 comma 3.
5. Con riferimento alla misura "Servizio Civile", la Provincia intende emanare propri avvisi pubblici in relazione al servizio civile provinciale.

Art. 6
Gestione e controllo

1. La Provincia si impegna ad adottare e inviare all'AdG il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo provinciale 2014-2020, corredato delle procedure interne e della pista di controllo in coerenza con l'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'Allegato XIII al Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Nelle more dell'adozione del suddetto Sistema, la Provincia utilizza il Sistema di gestione e controllo provinciale già in uso nella programmazione FSE 2007-2013.
3. La Provincia si impegna ad informare l'AdG in merito ad eventuali aggiornamenti del Sistema di gestione e controllo adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativo-procedurale.
4. La Provincia si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a livello di O.I., nell'attuazione degli interventi.
5. La Provincia fa ricorso alle opzioni di costi semplificati di cui all'art. 67 comma 1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, come previsto nel Piano di attuazione provinciale e può optare per le proprie procedure di semplificazione dei costi o per la metodologia nazionale per la rendicontazione.
6. La Provincia si impegna a predisporre la dichiarazione delle spese sostenute in qualità di Organismo Intermedio, da inviare all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione del PON YEI.
7. La Provincia si impegna inoltre a:
 - a) eseguire i controlli di primo livello *ex art.* 125, Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche *in loco* presso i beneficiari delle operazioni, al fine di verificare la corretta applicazione del metodo di rendicontazione stabilito attraverso l'esame del processo o dei risultati del progetto, ad esclusione delle misure delegate all'INPS;
 - b) esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute e informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del PON YEI.
 - c) informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto precedente, assicurando la registrazione degli stessi all'interno del sistema informatico dell'AdG – SIGMA, anche per tramite dei propri sistemi informativi;
 - d) comunicare entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre al MLPS - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - e) informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione in merito a eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti, e tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi.
8. La Provincia si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Certificazione per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dall'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
9. La Provincia si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare la descrizione dei sistemi di gestione e controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione del PON YEI.

10. La Provincia si impegna ad esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e dall'Autorità di Certificazione e a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte del MLPS - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro.
11. La Provincia si impegna a fornire al MLPS - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione della Relazione annuale di attuazione e della Relazione finale di attuazione del PON YEI.
12. La Provincia si impegna a fornire al Ministero, ai fini dell'aggiornamento del Comitato di Sorveglianza, gli elementi relativi ai progressi nell'esecuzione di misure intese a contrastare la disoccupazione giovanile ai sensi dell'art. 111 comma 4 lett. h) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1304/2013. Con apposita richiesta e per particolari esigenze informative del Comitato di Sorveglianza, il Ministero può richiedere alla Provincia, ulteriori elementi a scadenze diverse che saranno preventivamente comunicate.
13. La Provincia assicura il collegamento del proprio sistema informativo con il sistema informativo SIGMA del MLPS DG Politiche Attive e Passive del Lavoro – SIGMA secondo il protocollo di colloquio.
14. La Provincia si impegna ad assicurare, anche presso i beneficiari e gli Organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli *audit* e a garantire il rispetto della pista di controllo del PON YEI, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
15. Il Ministero, ai fini di assicurare l'obbligo di impegnare le risorse entro il 31 dicembre 2015 e evitare il disimpegno delle risorse al 31 dicembre 2018, richiede le previsioni di impegno e le previsioni di spesa alla Provincia con cadenza semestrale al fine di contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa, fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse.
16. Il Ministero procede a disimpegnare gli importi anticipati e non impegnati contabilmente dalla Provincia alla data del 31 dicembre 2015, nonché gli importi impegnati contabilmente e non spesi dalla medesima Provincia alla data del 31 dicembre 2018. La relativa procedura è descritta nel Sistema di gestione e controllo.

Art. 7

Contendibilità dei servizi

1. La Provincia si impegna a sostenere le spese relative alle misure erogate in altre Regioni italiane, nei confronti dei giovani residenti sul proprio territorio.
2. Le spese sostenute per i giovani non residenti nel proprio territorio saranno rimborsate alla Regione erogante per il tramite del MLPS che gestirà tutte le operazioni di compensazione. La procedura di compensazione è descritta nel Sistema di gestione e Controllo del MLPS.
3. Al fine di agevolare l'attuazione della procedura di compensazione, il Ministero si riserva la possibilità di trattenere una quota a partire dalla disponibilità del Piano di attuazione provinciale di cui al comma 1 dell'art. 4, in base ai dati di monitoraggio relativi all'avanzamento della spesa.

Art. 8

Monitoraggio e valutazione

1. Per rendere effettive le azioni previste dal Piano di attuazione, la Provincia si impegna ad adottare le "Linee guida sulla piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani", adottate nella seduta della Conferenza Stato- Regioni del 20 febbraio 2014.
2. Il Ministero adegua il proprio Sistema di gestione e controllo, mettendo a disposizione della Provincia strumenti di monitoraggio quantitativo, fisico e finanziario.

3. La Provincia si impegna a predisporre monitoraggi semestrali sugli stati di avanzamento delle attività, contenenti anche informazioni qualitative nel primo anno di attuazione ovvero fino al 31 dicembre 2014. A partire dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018 la Provincia si impegna a predisporre monitoraggi trimestrali sugli stati di avanzamento delle attività della Provincia.
4. In attuazione all'art. 19 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, il Ministero effettua la valutazione sull'efficacia, sull'efficienza e sull'impatto della Garanzia Giovani almeno due volte nel corso del periodo di programmazione. La prima valutazione è completata entro il 31 dicembre 2015 e la seconda valutazione entro il 31 dicembre 2018. Per tale valutazione si fa riferimento agli indicatori definiti nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel "Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani" e a quelli aggiuntivi definiti nell'allegato C alla presente Convenzione e sono acquisiti dal MLPS mediante i sistemi informativi adottati (piattaforma informativa e sistema gestionale).
5. Il Ministero predispone appositi progetti per la valutazione comparata delle misure più rilevanti, del profiling e del Programma nel suo complesso, consentendo un periodico confronto sull'andamento dei progetti, e mettendo a disposizione della Provincia i risultati anche parziali dei progetti di valutazione.
6. Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi, la Provincia e/o i detentori dei dati si impegnano a fornire al Ministero e/o ai soggetti da esso incaricati i dati relativi alle misure attuate.

Art. 9

Sussidiarietà

1. Qualora le risultanze del monitoraggio evidenzino disallineamenti nell'implementazione del Piano di Attuazione Provinciale della Garanzia per i Giovani, la Provincia e il Ministero concordano di porre in essere interventi mirati di rafforzamento, ivi inclusa la possibilità di un affiancamento da parte del Ministero del Lavoro e delle sue agenzie strumentali e di eventuali condivisi interventi in sussidiarietà.

Art. 10

Ulteriori impegni della Provincia

1. La Provincia si impegna inoltre a:
 - a) osservare nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere i dispositivi in materia d'informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - b) adeguarsi, nella progettazione e realizzazione delle azioni di comunicazione, a quanto previsto dalle Linee Guida per la comunicazione, che si allegano alla presente convenzione;
 - c) stabilire procedure idonee ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli *audit* necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati anche dai beneficiari e dai soggetti attuatori, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o qualora, si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale;
 - d) osservare le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

Art. 11

Ulteriori impegni del Ministero del Lavoro

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a:
 - a) inoltrare le richieste di erogazione pervenute dalla Provincia al Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS IGRUE e fornire informazioni sugli esiti di tali richieste;

- b) inviare alla Commissione Europea e al MEF le dichiarazioni di spesa previste dall'art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, previa acquisizione del relativo rendiconto trimestrale da parte della Provincia;
- c) disporre liquidazioni periodiche a seguito degli avvenuti pagamenti intermedi da parte della CE, anche a compensazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Provincia a favore di giovani residenti in altre Regioni;
- d) mettere a disposizione della Provincia risorse pari a euro 211.504 per l'assistenza tecnica, per tali adempimenti verranno utilizzati in anticipazione le risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 9 della legge 236/1993.

Art. 12

Clausola di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Allegati secondo le versione e-mail:

- A. Decreto Direttoriale del 04.04.2014 di riparto delle risorse YEI
- B. Schema piano di attuazione provinciale del PON YEI
- C. Indicatori per il monitoraggio del Piano
- D. Documento tecnico "Modalità di rendicontazione" (D.1 "Tracciati protocollo SIGMA" e D.2 "Metodologia Unità di Costo Standard")
- E. Nota esplicativa sull'art. 7 "Contendibilità dei servizi"
- F. Linee guida sulla piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani
- G. Linee Guida per la Comunicazione
- H. Schede descrittive delle Misure del PON YEI
- I. Profilazione degli utenti della Garanzia Giovani

Data _____

Provincia Autonoma di Trento
Il Dirigente del Servizio Europa
Nicoletta Clauser

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale
per le politiche attive e passive del lavoro
Dr. Salvatore Pirrone